



Tribunale di Milano
Sezione Fallimentare Ufficio di Milano
25592/2018

riunita in camera di consiglio nelle persone dei signori

dott. Caterina Macchi Presidente

dott. Federico Rolfi Giudice

dott. Guendalina Pascale Giudice relatore

sciogliendo la riserva assunta all'udienza del , ha pronunciato il seguente

DECRETO

nel procedimento rubricato al numero di ruolo sopra indicato, promosso con ricorso per omologazione di concordato preventivo *ex art.* 180 l.fall.

da

**Dolciaria GA-BOR srl CF 04083050155, con sede legale in Milano, via Minturno n. 9, col
patrocinio degli avv.ti Martino Amadardo e Simona Marzuillo**

Dolciaria GA-BOR srl, premettendo di operare nel settore alimentare, ha affermato di trovarsi in stato di crisi e ha chiesto la concessione del termine previsto dall'art. 161, co. 6, LF.

La medesima ha, nel termine concesso dal Tribunale e successivamente prorogato, depositato il piano concordatario, di natura liquidatoria, che ha previsto il realizzo dell'attivo, costituito da immobili con accessorio impianto fotovoltaico, da rimanenze di magazzino e crediti commerciali e tributari, con cui la ricorrente ha proposto di soddisfare il 100% delle spese di procedura e dei crediti privilegiati ad eccezione del privilegio per IVA da rivalsa da soddisfarsi al 49,44% e il 20% di quelli chirografari, valore, quest'ultimo, suscettibile di incremento al 50,25%, entro il 31.12.21.

A seguito dell'intervenuta ammissione alla procedura concordataria, il CG ha depositato nei termini di legge la relazione *ex art.* 172 LF, ha evidenziato l'aleatorietà delle prospettive di realizzo, in considerazione della mancanza di offerte d'acquisto opportunamente valutabili e ha operato le rettifiche ritenute necessarie alle voci di attivo e passivo.

In sede di parere *ex art.* 180 LF, poi, il CG ha confermato le considerazioni già svolte in sede di relazione *ex art.* 172 LF, rimettendosi alla valutazione del Collegio.

Quanto alla disamina dei presupposti di omologabilità del concordato, la debitrice ricorrente ha dato prova di avere regolarmente notificato il decreto di fissazione dell'udienza al commissario giudiziale e ai due creditori dissenzienti, iscrivendo ritualmente al ruolo il procedimento.



Anche l'iter procedimentale si è svolto regolarmente, come attesta la documentazione contenuta nel fascicolo del concordato e, in particolare, quella relativa alle operazioni di voto, esitate nell'approvazione della proposta da parte del 60,42% dei creditori ammessi.

Riguardo poi ai presupposti sostanziali, ritiene il Collegio che le considerazioni rassegnate dal CG in sede di relazione ex art. 172 LF e successivamente richiamate nel parere ex art. 180 LF meritino integrale conferma.

La domanda di omologa deve, pertanto, essere accolta.

Quanto alla nomina di uno o più liquidatori, nel caso di specie, il relativo incarico può affidarsi al professionista indicato dalla società, in quanto legittimato.

In conclusione, visto l'art. 180 l.fall.;

OMOLOGA

il concordato preventivo proposto da Dolciaria GA-BOR srl;

nomina Liquidatore Giudiziale il dott. Francesco Paolo Pati, il quale si atterrà alle seguenti disposizioni:

- a. Il Liquidatore, entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente decreto, trasmetterà al Commissario Giudiziale ed al Comitato dei Creditori un piano delle attività di liquidazione (con indicazione delle relative modalità) e dei tempi previsti per ciascuna di esse; detto piano, unitamente al relativo parere del Commissario Giudiziale, sarà trasmesso al Giudice Delegato e pubblicato, a cura del Commissario, nell'area del sito del portale nazionale procedure concorsuali riservata ai creditori, ove funzionante;
- b. Il Liquidatore individuerà in concreto le modalità della liquidazione conformemente a quanto specificamente previsto nella proposta concordataria ovvero, in difetto, di specifiche previsioni o in caso di intervenuto superamento delle previsioni contenute nella proposta, nel rispetto dei principi di cui agli artt. 105-108ter l.f., procedendo quindi alle vendite mediante procedura competitiva, previa acquisizione in ogni caso del parere del Commissario Giudiziale e dell'autorizzazione del Comitato dei Creditori, ed invio di informativa al Giudice delegato almeno 10 giorni prima del compimento dell'atto;
- c. per le transazioni ed ogni altro diverso atto di straordinaria amministrazione, il Liquidatore dovrà munirsi dell'autorizzazione del Comitato dei Creditori e del parere favorevole del Commissario Giudiziale, dandone al contempo informazione al Giudice Delegato;
- d. il Liquidatore richiederà il parere del Commissario Giudiziale e l'autorizzazione del Giudice Delegato per promuovere azioni giudiziali o costituirsi in giudizio;



- e. il Liquidatore, entro 60 giorni dalla pubblicazione del decreto, procederà al deposito in cancelleria dell'elenco dei creditori con indicazione delle eventuali cause di prelazione, trasmettendone copia al Commissario Giudiziale che procederà alla sua pubblicazione nell'area del portale nazionale delle procedure concorsuali riservata ai creditori, ove funzionante;
- f. il Liquidatore terrà informati il Commissario Giudiziale, il Comitato dei Creditori e il Giudice Delegato in ordine allo stato ed alle prospettive del piano di liquidazione mediante il deposito in cancelleria di relazioni semestrali illustrative relative ai periodi 1 gennaio-30 giugno e 1 luglio-31 dicembre di ciascun anno; esse, unitamente al relativo parere del Commissario Giudiziale, saranno comunicate ai creditori a cura di quest'ultimo, come previsto dalla norma sopra richiamata; il Liquidatore dovrà fornire in ogni caso, tempestivamente, le informazioni e i chiarimenti eventualmente richiesti, in qualunque momento, dal Commissario Giudiziale o dal Comitato dei Creditori o dal Giudice Delegato;
- g. il Commissario Giudiziale sorveglierà lo svolgimento della liquidazione, anche visionando la documentazione contabile e fornendo il suo motivato parere sulle relazioni semestrali di cui al punto precedente, e terrà tempestivamente informati il Comitato dei Creditori e il Giudice Delegato in ordine ad eventuali fatti dai quali possa derivare pregiudizio ai creditori, ivi compresi ingiustificati ritardi nelle operazioni di liquidazione, e, in caso di rilevanti inadempimenti, valuterà con il Giudice Delegato l'adozione delle più opportune iniziative;
- h. le somme ricavate dalla liquidazione saranno depositate dal Liquidatore sul conto corrente bancario intestato alla procedura, e i prelievi saranno vincolati al visto preventivo del Commissario Giudiziale;
- i. il Liquidatore dovrà registrare ogni operazione contabile in un apposito registro previamente vidimato dal Commissario Giudiziale;
- j. il Liquidatore provvederà a ripartire tra i creditori, il più presto possibile, le somme via via realizzate dalla liquidazione sulla base di piani di riparto predisposti in ragione della collocazione e del grado dei crediti, vistati dal Commissario Giudiziale e corredati del parere del Comitato dei Creditori, con la eventuale previsione di accantonamenti la cui costituzione dovrà essere adeguatamente motivata; il Commissario Giudiziale procederà quindi tempestivamente alla pubblicazione dei piani di riparto nell'area del portale nazionale delle procedure concorsuali riservata ai creditori, ove funzionante;
- k. entro trenta giorni dalla data di completamento delle operazioni di liquidazione il Liquidatore depositerà in cancelleria, per la presa d'atto da parte del Giudice Delegato, il rendiconto finale, corredato dalla documentazione idonea a dimostrare l'avvenuta esecuzione dei pagamenti ai



creditori, unitamente al relativo parere del Commissario Giudiziale e all'attestazione di quest'ultimo circa l'avvenuta presentazione e la completezza della documentazione attestante i pagamenti; quindi il Commissario Giudiziale provvederà alla pubblicazione del rendiconto nell'area del portale nazionale delle procedure concorsuali riservata ai creditori, ove funzionante;

- l. il Giudice Delegato autorizzerà il prelievo delle somme liquidate a titolo di compenso per il Commissario Giudiziale solo a seguito dell'attestazione indicata al punto precedente;
- m. resta riservato al Giudice Delegato il potere di assumere ogni altro opportuno provvedimento e di autorizzare ogni ulteriore e diversa attività non espressamente prevista nei punti precedenti, che si rivelasse necessaria nella fase di attuazione del concordato;
- n. riserva al GD la nomina del Comitato dei Creditori

Così deciso in Milano, il 7.6.18

Il Presidente

Dott.ssa Caterina Macchi

Il Giudice relatore

Dott.ssa Guendalina Pascale

